



TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE LAVORO

RITO FORNERO ART 1 LEGGE 92/2012 – PROC. N. 1750/2014 RG tra VALERIU ANDRUSENCO c/
CRA LOGISTICA E TRASPORTI SRL – impugnazione licenziamento disciplinare.

Il Giudice del Lavoro

visti gli atti e documenti, a scioglimento della riserva formulata all' odierna udienza

OSSERVA

FATTO

A _____ V _____ ha agito in giudizio con ricorso ex art 1 legge 92/2012 nei confronti della Cra Logistica e Trasporti srl, sua datrice di lavoro dal 2.10.2009 al 28.3.2014 rispetto a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avente ad oggetto mansioni di autista livello 3 Super Ccnl Trasporti.

L' impugnazione riguarda il licenziamento disciplinare con cui la Società - con missiva 26.3.2014 riferita a contestazione datata 5.3.2014 e a recidiva rispetto a quattro precedenti sanzioni disciplinari - ha posto fine in tronco al rapporto lavorativo e si fonda sia sulla violazione dell' art 7 legge 300/1970 sia sull' insussistenza di giusta causa.

Queste le domande di merito formulate: *“IN VIA PRINCIALE: 1. accertarsi e dichiararsi l'invalidità e comunque l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità del licenziamento intimato dalla ditta CRA LOGISTICA E TRASPORTI SRL, con sede in Scorze' (VE), via Guizza Alta n.23 (P.1. 03422110274) al sig. V. _____ A. _____, nato in Moldavia il _____ e residente in _____ (PD), _____ (c.F. _____), con missiva del 26.03.2014, e pertanto condannarsi la convenuta a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a risarcirgli il danno determinato in misura pari alla retribuzione globale di fatto percipienda dal recesso all'effettiva reintegra, con il limite di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, ed a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal recesso alla reintegra con interessi nella misura legale ex art.18, comma IV L. 300/70.*

2. IN SUBORDINE: accertarsi e dichiararsi l'invalidità e comunque l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità del licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con missiva del 26.03.2014, e pertanto condannarsi la convenuta a corrispondergli un'indennità in misura pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art.18 comma V l.300/70. 3. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi l' invalidità e comunque l'inefficacia e/o



l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità del licenziamento intimato dalla ditta convenuta al ricorrente, e pertanto condannarsi la convenuta a corrispondergli un'indennità in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art.18, comma VI, legge 300/70. Per tutti i crediti azionati si richiedono interessi e rivalutazione. Spese, diritti e onorari rifusi.”

La Società convenuta si è costituita contestando la pretesa attorea nel merito.

Il procedimento è stato istruito con acquisizione della documentazione offerta mentre l'ammissione di istruttoria tramite informatori, oggetto di ordinanza 23.9.2014, non ha avuto, nonostante duplice rinvio, concreta esecuzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si tratta di licenziamento disciplinare comminato, con lettera 26 marzo 2014 (doc. 4 ric.), nei seguenti termini: *“Oggetto: Sanzione disciplinare ex lege n. 300/70. Facciamo seguito alla ns contestazione disciplinare del 05/03/2014, che si intende qui integralmente richiamata, per significarle che dal contenuto della Sua risposta fatta pervenire a firma della Organizzazione Sindacale Federazione Autisti Operai Slai Cobas, non risultano allo stato elementi utili a giustificare il fatto contestato. L'ulteriore verifica effettuata con il cliente GSV di Piombino Dese ha confermato le dichiarazioni rese dall'operatore della ns cliente nei Suoi confronti.*

Il Suo comportamento appare recidivo ed oggetto delle ns. precedenti sanzioni disciplinari qui elencate:

- *sanzione disciplinare del 18/04/2013 per violazione del divieto di fumo sul luogo di lavoro e del comportamento riprovevole da Lei tenuto nella circostanza presso il Cliente Nuova Industria Biscotti Crich spa;*
- *sanzione disciplinare del 19/04/2013 per il comportamento incivile tenuto in occasione della Sua missione presso la cliente Nuova Industria Biscotti Crich spa;*
- *sanzione disciplinare del 14/02/2014 per il comportamento inadeguato ed irrispettoso delle norme comportamentali, in violazione delle direttive impartite dalla scrivente, accesso in aree non autorizzate e discussione con il personale della ns. cliente;*
- *sanzione disciplinare del 17/03/2014 per aver rifiutato di svolgere il viaggio di consegna che Le era stato affidato;*
- *sanzione disciplinare del 25/03/2014 per aver ignorato gli obblighi previsti dall'art. 28 c. 2 e dall'art. 30 comma 1 del vigente C.C.N.L. di categoria.*

Per quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 300/70 e delle norme disciplinari previste



dall'art. 32 dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. di categoria del 01/08/2013, Le applichiamo la sanzione del licenziamento disciplinare, nell'impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro essendo decadute le condizioni di affidabilità operativa posto che la sua mansione lavorativa è strettamente connessa all'esigenza della diligenza nell'esecuzione del suo incarico, svolto invece con reiterata negligenza tale da creare notevoli disagi alla Azienda, tanto da costringerci ad evitare un sicuro danno causato dalla perdita di clientela. Tenuto conto delle Sue mansioni, non risulta possibile assegnarla ad altro incarico in Azienda. Il rapporto di lavoro cesserà pertanto al ricevimento della presente con pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Distinti saluti. CRA Logistica e Trasporti srl".

La contestazione disciplinare 5.3.2014 ha ad oggetto una reazione scomposta asseritamente posta in essere dall' A in data 24.2.2014 in occasione di una consegna di merce presso la cliente Consorzio GSV di Piombino Dese, segnatamente l'aver inveito bestemmiando nei confronti del magazziniere e l' essersi rifiutato di eseguire le indicazioni dallo stesso formulate in ordine al posizionamento del mezzo e operazioni di carico/scarico (v. contestazione 5.3.2014 doc. 2 ric. + mail GSV operativo doc. 4 resist.).

Il ricorrente contesta la validità del recesso in sintesi sotto due profili:

- quanto al fatto 24.2.2014, in principalità negando la sussistenza dell' alterco, in subordine rilevando che in ogni caso, anche ove veritiero, il fatto sarebbe riconducibile a "contegno inurbano e scorretto verso la clientela", come tale punito, ai sensi dell' art 32 lett B) commi 1 e 3 CCnl, con la multa; lamentando inoltre la violazione del diritto di difesa per omessa consegna da parte della datrice di lavoro, nell'ambito del procedimento disciplinare, della documentazione alla base della contestazione;
- quanto alla recidiva, eccependo la violazione dell' art 7 legge 300/1970 per omessa preventiva contestazione e mancata affissione del codice disciplinare, riservandosi di impugnare le singole sanzioni in separato giudizio.

Ritiene questo giudicante che il licenziamento sia illegittimo e vada concessa la tutela di cui al comma IV dell' art. 18, per i seguenti motivi.

Il fatto del 24/2, anche ove veritiero nei termini di cui alla contestazione, in ogni caso non è in sé assimilabile ad alcuna delle ipotesi sanzionate con il licenziamento ex art 32 lett C) Ccnl, bensì integra la fattispecie del "contegno inurbano e scorretto verso la clientela", punita, ex art. 32 lett B) commi 1 e 3 Ccnl, con la multa.

Sotto tale profilo, essendo stato il licenziamento comminato rispetto a fattispecie punita dal Ccnl



con misura conservativa, spetta dunque la tutela forte ex art 18 comma IV .

Il provvedimento espulsivo è inoltre riferito, quanto al medesimo episodio 24.2.2014 contestato con missiva 5.3.2014, anche alla recidiva rispetto a quattro precedenti sanzioni disciplinari.

Anche sotto tale ulteriore profilo il licenziamento risulta illegittimo.

Lo è innanzitutto sul piano formale per omessa contestazione: ed infatti la recidiva rispetto alle pregresse quattro sanzioni elencate nella lettera di licenziamento non è mai stata come tale contestata al ricorrente (sulla necessità di contestazione cfr per tutte Cass. 23924 del 25.11.2010 e Cass. 23 dicembre 2002 n. 18294).

Lo è altresì in concreto anche sul piano sostanziale.

In astratto, a mente dell' art. 32 lett. C) comma 5, ove eventualmente verificatosi in data 24/2 un fatto disciplinarmente rilevante, il licenziamento potrebbe essere legittimo.

La norma contrattuale prevede, infatti, che in caso di recidiva possano essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti, e tra le sanzioni precedenti a carico dell' A , in questa sede non impugnate, è ricompresa anche la sospensione, sia pure per un solo giorno (si tratta dell' ultima dell' elenco, datata 25.3.2014, come da doc. 5 resist).

In realtà parte resistente, gravata dall' onere di prova ex art 5 legge 604/1966, non ha fornito adeguato riscontro circa la sussistenza dell' addebito, e ciò pur avendo beneficiato dell' ammissione di un informatore d' ufficio, come da ordinanza 23.9.2014, e di duplice rinvio per l' escussione.

Ed invero:

- nella comparsa di costituzione quale unico informatore è stato indicato Adriano Mazzocca legale rappresentante del Consorzio GSV;
- con ordinanza 23.9.2014 è stato ammesso d' ufficio quale ulteriore informatore il magazziniere GSV direttamente coinvolto nel fatto, da individuarsi e citarsi a cura della resistente;
- alla prima udienza fissata per l' istruttoria, assenti entrambi i testi, il difensore della resistente ha depositato e-mail del teste Mazzocca con dichiarazione di non essere piu' amministratore GSP e di non essere comunque a conoscenza della contestazione descritta, e ha chiesto rinvio per la riconvocazione; quanto all' ulteriore teste (magazziniere) ha precisato che CRA era in attesa di indicazioni da GSP per l' individuazione e citazione, ed ha così ottenuto rinvio per audizione testi e discussione (v. verbale udienza 8.10.2014);
- all' odierna udienza, fissata a seguito di tale rinvio, nuovamente assenti entrambi i testi, il



medesimo difensore della resistente ha depositato dichiarazione di impedimento a comparire di tale F. [redacted] C. [redacted] e precisato che la stessa, per quanto indicato da GSP a CRA, sarebbe stata presente al fatto del 24/2.

Evidente la scarsa diligenza della società convenuta nel far fronte all' onere di prova ex art 5 legge 604.

Ed infatti rispetto al M [redacted] delle due l' una: o si tratta di soggetto che, per quanto dallo stesso dichiarato nella mail acquisita all' udienza 8.10.2014, nulla sa, ed allora l' indicazione in comparsa è stata inutile, oppure si tratta di persona che invece sa, ma allora la società avrebbe dovuto ricitarlo per l' odierna udienza come disposto da questo giudicante in sede di rinvio dall' 8.10.2014. Quanto al magazziniere non consta in alcun modo che si tratti della P. [redacted] C. [redacted] firmataria della dichiarazione dimessa all' odierna udienza laddove la CRA nella lettera di licenziamento dà atto di avere effettuato verifiche in merito all' accaduto (testualmente: " *L'ulteriore verifica effettuata con il cliente GSV di Piombino Dese ha confermato le dichiarazioni rese dall'operatore della ns cliente nei Suoi confronti*"), per cui fin dalla comparsa di costituzione avrebbe dovuto essere in grado di individuare correttamente l'informatore chiave della vertenza, ossia appunto l' operatore (operatore e non operatrice) coinvolto nel contestato diverbio del 24/2.

Atteso il mancato adempimento dell' onere di prova, ne deriva l' insussistenza di giusta causa del licenziamento.

E infatti, assente (non provato) il compimento, in data 24/2, di una condotta disciplinarmente rilevante, ne deriva l' insussistenza del fatto da punire, applicando il meccanismo della recidiva come prevista dal citato comma 5 lett C)art 32 Ccnl, con sanzione piu' grave della sospensione .

Spetta dunque al ricorrente la c.d. tutela forte di cui al comma 4 dell' art. 18.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara il licenziamento impugnato illegittimo e condanna per l' effetto la società convenuta ex art. 18 comma 4 legge 300/1970 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere allo stesso le mensilità della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra effettiva, con accessori di legge, dedotto il percepito e contenute comunque tali mensilità, quanto al periodo dal licenziamento alla presente pronuncia, nel limite massimo di 12;



2. condanna la medesima convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 4.500,00.

Si comunichi.

Venezia, 29.10.2014.

Il Giudice
dott.ssa Margherita Bortolaso

